



ALLEGATO A alla Dgr n. 752 del 27 maggio 2016

pag. 1/7

**SCHEMA
DI
PROTOCOLLO D'INTESA
DI COLLABORAZIONE PER LA PIANIFICAZIONE REGIONALE IN
MATERIA DI ENERGIA**

Tra

REGIONE DEL VENETO, con sede a Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro n. 3901 rappresentata da _____ e di seguito denominata per brevità anche “Regione”,

E

Terna S.p.A., con sede legale in Roma, Via Egidio Galbani, n. 70, rappresentata da _____ e di seguito denominata per brevità anche “Terna”;

di seguito denominate congiuntamente “le Parti”.

VISTI:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, recante modifiche al Titolo V della seconda Parte della Costituzione, che “riconosce la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia” tra le materie a legislazione concorrente;
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di “Attuazione alla Direttiva 96/42/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica” ed in particolare l’articolo 3 di disciplina dell’esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1988 n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la Legge 22 febbraio 2001 n. 36, sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- la Legge 21 dicembre 2001 n. 443, in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici;
- il D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
- le Direttive comunitarie in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento e di valutazione della qualità dell’aria e ambiente e relative norme nazionali di attuazione ed, in particolare, la Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e la Direttiva 2009/28/CE sulla produzione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;

- il DPR 8 giugno 2001 n. 327, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- la Legge 27 ottobre 2003 n. 290, di “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 agosto 2003 n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

PREMESSO che:

- Terna S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale – fu costituita in attuazione dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 (Decreto Bersani), sul riassetto del settore elettrico, ed è proprietaria della rete elettrica di trasmissione nazionale, quale individuata dal Decreto Ministero dell’Industria 25 giugno 1999 e successivamente ampliata con i successivi Decreti Ministeriali del 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;
- il Decreto Legislativo n. 79/99 dispose anche che ENEL S.p.A. costituisse una società per azioni (G.R.T.N. - Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.) cui conferire i rapporti inerenti all’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete nazionale (art. 3, punto 4): società concessionaria dello Stato per le attività di trasmissione e dispacciamento e le cui azioni l’ENEL S.p.A., cedette a titolo gratuito al Ministero del Tesoro;
- la proprietà della rete fu quindi attribuita a Terna, mentre al G.R.T.N. S.p.A. ne fu affidata la gestione e la potestà di deliberare lo sviluppo e la realizzazione degli elettrodotti destinati a farne parte;
- il Decreto Legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni, nella Legge 27 ottobre 2003 n. 290, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica”, ha previsto all’articolo 1 ter comma 1, l’unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e la sua successiva privatizzazione, secondo criteri, modalità e condizioni definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai sensi dell’articolo 1 ter comma 3, lettera B), l’integrazione o la modifica della concessione già rilasciata con Decreto del 17 luglio 2000;
- con D.P.C.M. del 11 maggio 2004 (in G.U. n. 115 del 18/05/2004) sono stati dettati i criteri, le modalità e le condizioni per l’unificazione delle proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione. In particolare, il provvedimento ha stabilito il trasferimento a Terna delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi (ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all’articolo 3, commi 8, 9 e 10, del Decreto Legislativo n. 79/1999), già facenti capo a G.R.T.N. S.p.A.; ha disposto anche che, alla data di efficacia del trasferimento, Terna assumesse la titolarità e le funzioni di Gestore di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 79/1999;
- tale trasferimento è stato attuato con contratto di acquisto del relativo ramo di azienda stipulato tra Terna e G.R.T.N. Sp.A., divenuto efficace in data 01 novembre 2005;
- con il trasferimento Terna è anche divenuta titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale già rilasciata al G.R.T.N. S.p.A. con Decreto

del Ministero delle attività produttive del 20 aprile 2005 (pubblicato in G.U. n. 98 del 29/04/2005) e successivamente aggiornata con Decreto ministeriale del 15 dicembre 2010 (pubblicato in GU n. 4 del 7/1/2011);

- Terna, a partire dall'1 novembre 2005, oltre ad essere proprietaria della Rete Elettrica Nazionale, è quindi titolare delle attività di trasmissione e dispacciamento e delle potestà ad esse connesse;
- con Decreto Ministeriale 25 giugno 1999, il Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato (oggi e di seguito Ministero dello Sviluppo Economico, i.e. MISE), ha provveduto ad individuare l'ambito della Rete di Trasmissione Nazionale e con i già citati DM 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010 ne ha previsto l'ampliamento;
- nell'espletamento del servizio di trasmissione e dispacciamento, Terna persegue, tra gli altri l'obiettivo di concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dell'atto di concessione, il MISE ha stabilito che, entro il 31 dicembre di ogni anno, Terna predisponga un Piano di Sviluppo (di seguito PdS) della RTN da sottoporre, nei trenta giorni successivi alla sua deliberazione, all'approvazione dello stesso Ministero;
- con Direttiva 21 gennaio 2000, il MICA ha stabilito che il GRTN (ora Terna S.p.A.) è responsabile dello sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale e che tale attività è finalizzata al conseguimento di obiettivi tra i quali il rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici;
- con DM 22 dicembre 2000, il MICA, ora MISE, ha stabilito all'articolo 2 comma 1, che il GRTN (ora Terna S.p.A.) nel predisporre ed aggiornare annualmente il menzionato Programma Triennale di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (ora Piano di Sviluppo), richiede alle Regioni interessate il parere sugli aspetti di localizzazione di nuovi tratti di rete, di razionalizzazione dei tracciati o di eventuale dismissione dei tratti in esercizio;

PREMESSO inoltre che:

- la Regione è chiamata ad esprimere un'intesa nel procedimento di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi del Decreto Legge 29 agosto 2003 n. 239, convertito con modificazioni dalla Legge 27 ottobre 2003 n. 290 e modificato dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004 n. 239;
- la Regione ha attribuito alle Province la competenza all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kV con Legge Regionale 6 settembre 1991 n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt", per quanto modificata dalla Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11;
- la Regione, inoltre, anche attraverso il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), disciplina la tutela e l'uso del territorio al fine di:
 - riorganizzare le competenze esercitate ai diversi livelli istituzionali e promuovere modalità di raccordo funzionale tra i diversi strumenti di programmazione e pianificazione;
 - favorire la cooperazione con le Province e gli Enti Locali e valorizzare la concertazione con le forze economiche e sociali nella definizione delle scelte di programmazione e pianificazione;

- la Regione disciplina la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del Veneto al fine di realizzare un omogeneo sviluppo economico nel rispetto delle norme statali e comunitarie per il conseguimento delle seguenti finalità:
 - la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio naturale in ogni sua specificità e diversità biologica;
 - lo sviluppo economico e il miglioramento della qualità della vita secondo il criterio di compatibilità ecologica attenendosi alle effettive esigenze e vocazioni dei territori;
- la Regione, nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario e dalla legislazione nazionale di settore, nell'esercizio delle funzioni di programmazione energetica persegue i seguenti obiettivi generali:
 - promuovere il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia anche attraverso le azioni di assistenza ed informazione, nonché lo sviluppo di servizi rivolti agli utenti finali dell'energia;
 - favorire la valorizzazione delle risorse endogene, delle fonti rinnovabili, dell'energia recuperabile da processi produttivi e lo sviluppo della cogenerazione e dei sistemi di produzione distribuita;
 - favorire le condizioni di compatibilità ambientale e territoriale e di sicurezza dei processi di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti elettrici;
 - ridurre e mitigare l'impatto visivo e la pressione degli impianti e delle reti energetiche sui sistemi naturali ed ambientali;
 - favorire il miglioramento delle prestazioni dei sistemi energetici con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esercizio e controllo, in conformità alla normativa tecnica di settore ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale;
 - contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto;

DATO ATTO che:

- la Regione e Terna intendono procedere congiuntamente al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - favorire, nel rispetto del reciproco impegno alla riservatezza, il flusso biunivoco di informazioni e dati di reciproco interesse tra Terna, Regione e, tramite questa, con gli Enti Locali del territorio regionale, utili allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali di programmazione e pianificazione del settore ed attività operative di gestione e controllo;
 - collaborare, nell'ambito della concertazione preventiva, per conseguire un obiettivo coordinato di sviluppo delle infrastrutture elettriche ambientalmente sostenibile, anche attraverso la coerenza tra le esigenze elettriche rappresentate dagli interventi del Piano di Sviluppo della RTN e quelle di tutela dell'ambiente e del territorio della Regione, l'individuazione condivisa di ipotesi localizzative compatibili, nonché l'espressione del previsto parere della Regione al PdS;
 - favorire l'armonizzazione tra pianificazione energetica, elettrica, territoriale ed ambientale;
 - favorire l'attuazione del PdS della RTN nel territorio di competenza regionale attraverso la promozione di intese e di specifici accordi di programma;
 - collaborare nella gestione dei conflitti ambientali in materia di campi elettromagnetici;

PRESO ATTO che:

- la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1259 del 28 settembre 2015, vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 del 12 giugno 2014, ha, fra l'altro, deliberato di:
 - *“istituire una commissione tecnica mista Regione Veneto - Terna con il coinvolgimento dei comuni interessati per verificare le criticità della rete elettrica esistente e quella in progetto nel Veneto, come base per definire un possibile accordo quadro tra i due soggetti”*;

Tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

Il presente Protocollo d'intesa persegue gli obiettivi generali di promozione dello sviluppo sostenibile ed è finalizzato in particolare a:

- favorire l'armonizzazione fra i piani di Terna e gli strumenti di pianificazione energetica, territoriale, urbanistica e paesaggistica della Regione;
- promuovere, nell'ambito della concertazione preventiva fra la Regione e Terna, la ricerca e la definizione condivise dei corridoi preferenziali e delle fasce di fattibilità di tracciato degli impianti previsti dal PdS;
- favorire la collaborazione fra la Regione e Terna attraverso attività di analisi ed elaborazione dati sul sistema elettrico, funzionali agli aggiornamenti del piano energetico regionale ed alla caratterizzazione delle aree che potranno essere prese in considerazione nell'ambito della pianificazione regionale per lo sviluppo del sistema elettrico.

Articolo 2

Impegni di Terna

Terna si impegna a:

- fornire alla Regione e, attraverso questa, agli Enti Locali, dati ed informazioni di interesse in proprio possesso, essenzialmente relativi all'andamento e alle proiezioni dei carichi regionali, ai valori regionali dell'offerta di energia elettrica, al grado di autosufficienza elettrica regionale, alle possibili congestioni di rete presenti, alle richieste di allacciamento alla RTN che hanno ottenuto la liberatoria da parte dei proponenti;
- fornire, nell'ambito dello scambio reciproco di informazioni cartografiche, la cartografia georiferita della rete elettrica;
- consegnare alla Regione, ad ultimazione degli studi di fattibilità, copia dei file delle elaborazioni prodotte riguardanti l'individuazione dei corridoi ambientali e delle fasce di fattibilità, di cui ai successivi punti, al cui interno localizzare i nuovi impianti elettrici previsti nel PdS della rete elettrica di trasmissione nazionale, che verranno condivisi nell'ambito della Commissione Tecnica Mista di cui al successivo articolo 4;
- fornire alla Regione e, attraverso questa, agli Enti Locali, una tempestiva informazione ed un pronto riscontro sul PdS della RTN e sui relativi aggiornamenti;
- collaborare con la Regione e, attraverso questa, con gli Enti Locali, alla definizione di corridoi preferenziali e fasce di fattibilità di tracciato degli impianti del PdS, valutando le più innovative alternative tecnologiche;
- favorire l'armonizzazione tra i piani di Terna e gli strumenti di pianificazione energetica, territoriale ed urbanistica, nonché con il sistema dei vincoli paesaggistici ed ambientali in atto nelle diverse realtà territoriali della Regione;
- collaborare con la Regione alla promozione di specifici accordi di programma, di cui all'art. 2 comma 2 del DM 22 dicembre 2000, in merito alla localizzazione e costruzione delle opere previste nel PdS;
- fornire alla Regione la collaborazione tecnica necessaria alla definizione e condivisione dei criteri localizzativi di esclusione, repulsione, problematicità e attrazione (criteri ERPA);
- collaborare con Regione ed Enti Locali nella promozione di approcci concertativi e volontari nella gestione e soluzione dei conflitti ambientali legati ai campi elettromagnetici.

Articolo 3 Impegni della Regione

La Regione si impegna a:

- fornire a Terna dati ed informazioni di interesse in proprio possesso e disponibili, tra i quali le proprie banche dati territoriali e basi cartografiche con relative banche dati, in formato vettoriale o, laddove non disponibile, raster, gestibili con software GIS;
- fornire a Terna eventuali nuove cartografie di interesse, prodotte o acquisite;
- mettere a disposizione di Terna, anche attraverso gli usuali strumenti di pubblicazione, i piani ed i programmi regionali adottati, nonché gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale in formato adeguato gestibile con software GIS, al fine di favorire l'armonizzazione fra i piani di Terna e gli strumenti di pianificazione energetica, territoriale, urbanistica e paesaggistica, laddove disponibili;
- collaborare con Terna, nell'ambito della concertazione preventiva anche con il sistema degli Enti locali, alla definizione di corridoi preferenziali e fasce di fattibilità di tracciato degli impianti del PdS, valutando le più innovative alternative tecnologiche;
- ottimizzare gli iter autorizzativi per la realizzazione degli interventi inseriti nel PdS; in concreto la Regione si impegna a contenere, per quanto possibile, i tempi necessari per il rilascio dei pareri/nulla osta da parte degli organi regionali preposti, nonché di tutte le autorizzazioni necessarie di propria competenza;
- promuovere, con la collaborazione di Terna, specifici accordi di programma, di cui all'art.2 comma 2 del DM 22 dicembre 2000, in merito alla localizzazione e costruzione delle opere previste nel PdS;
- considerare nel Piano Energetico Regionale le suddette opere, ferme restando le valutazioni che si effettueranno nell'ambito dei rispettivi procedimenti autorizzativi che saranno avviati e la strategicità e necessità degli interventi elettrici di sviluppo della RTN per le esigenze della Regione.

Articolo 4 Commissione tecnica mista Regione Veneto – Terna

Al fine di poter organizzare lo sviluppo e il raggiungimento degli impegni di cui ai precedenti articoli, la Regione e Terna concordano di attivare una Commissione tecnica mista.

La Commissione tecnica mista è la sede di confronto costruttivo e scambio di informazioni con spirito di leale collaborazione, finalizzato a garantire il flusso reciproco di informazioni e dati di rispettivo interesse, e quanto altro utile allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali in attuazione delle finalità del presente Protocollo d'intesa; avrà inoltre il compito di verificare le criticità della rete elettrica esistente e quella in progetto nel Veneto.

La Commissione si riunirà periodicamente su convocazione concordata. La sede è a Venezia, presso le sedi della Regione Veneto.

Alla Commissione parteciperà per Terna la Direzione Sviluppo Rete, mentre per la Regione parteciperà la Struttura regionale competente per la pianificazione e programmazione in tema di energia.

Altri uffici regionali potranno essere coinvolti su particolari tematiche.

Ai lavori della Commissione potranno partecipare, su invito, gli enti locali di volta in volta interessati.

Articolo 5 Validità, durata e rinnovo del Protocollo d'intesa

Il Protocollo d'Intesa ha la durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Il Protocollo d'Intesa potrà essere rinnovato previo consenso delle Parti, dovendosi escludere ogni possibilità di proroga o rinnovazione tacita.

Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente Protocollo d'intesa dandone preavviso, in forma scritta, all'altra parte.

**Articolo 6
Disposizioni finali**

Il presente Protocollo d'intesa può essere modificato o integrato per concorde volontà dei soggetti sottoscrittori.

Le attività oggetto del presente Protocollo si intendono svolte a titolo gratuito.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, lì _____

per la Regione del Veneto

per Terna S.p.A.
